

3.2

## Allegato C

all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009

**Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo  
per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e  
dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS**

Le Parti,

Considerando:

- l'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- l'Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale di ferrovie dello Stato S.p.A previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;
- l'art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS e l'evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;
- l'art. 12 (Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale) del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.04.2003 e l'art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza in pari data al suddetto CCNL (di seguito indicato come Contratto aziendale) che hanno previsto specifiche disposizioni in ordine al Fondo citato;
- l'evoluzione della regolamentazione negoziale ed amministrativa dei fondi di sostegno al reddito istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della L. n. 662 del 1996, nonché le disposizioni contenute nel D.M. 27 novembre 1997, n. 477 che detta il regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

e premesso che:

- quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione (di seguito: Fondo);
- le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all'accordo sull'adeguamento della disciplina del Fondo, una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;
- il presente accordo insieme all'intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministeri competenti

h

in coerenza a quanto previsto dall'art. 59 della legge 449 del 1997, per l'emanazione di apposito decreto;

#### **convengono**

di adeguare al mutato contesto normativo, di relazioni industriali e al mutamento dell'articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui all'art. 59, comma 6, della L. n. 449/1997, istituito con l'Accordo di costituzione del 21.5.1998 recepito dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione con DM 54T del 21.5.1998, secondo quanto di seguito specificato:

#### *Articolo 1*

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo, da recepire mediante decreto ministeriale.

#### *Articolo 2*

##### **Costituzione del Fondo**

Il Fondo di cui al DM 54T del 21.5.1998 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione è istituito trasferito presso l'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Le spese di gestione del Fondo sono in capo alle Società di cui al successivo art. 3 e saranno definite mediante la stipula di apposita convenzione tra Gruppo FS e INPS, al fine di regolare anche i flussi finanziari.

#### *Articolo 3*

##### **Finalità e destinatari del Fondo**

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività ferroviarie 16.4.2003 e il Contratto aziendale 16.4.2003 e relativi accordi complementari che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le finalità previste dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

#### *Articolo 4*

##### **Amministrazione del Fondo**

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.

Il Comitato è composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società, d'intesa con Federtrasporto, e da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso, a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. La durata in carica dei componenti del Comitato è di due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità sopra previste.

La composizione del Comitato può essere modificata solo d'intesa tra le parti.

#### Articolo 5

#### Compiti del comitato amministratore del Fondo

Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo;
- c) deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12;
- d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- e) verificare annualmente l'andamento finanziario del Fondo;
- f) deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'art. 7, comma 3;
- g) deliberare le sospensioni delle contribuzioni ai sensi dell'art. 7, comma 4;
- h) proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
- i) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- j) formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- k) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### Articolo 6 Prestazioni

Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui al precedente articolo 3:

- a) in via ordinaria:  
al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- b) in via ordinaria:  
al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part-time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

- c) in via straordinaria:  
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne nel quadro dei processi di riduzione del personale, ed al versamento della contribuzione correlata analogamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

**Articolo 7**  
**Finanziamento**

1. Per le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, lettere a) e b) è dovuto al Fondo:
  - a) un contributo ordinario annuo dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti.  
La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società, sulla retribuzione.  
La contribuzione a carico delle Società e quella a carico dei lavoratori, verranno versate dalle Società al Fondo entro il giorno 16 di ogni mese;
  - b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzioni dell'orario di lavoro/part-time di cui all'articolo 6, lettera b), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 6, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera f), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera g) in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno delle Società di riferimento.
5. Vengono versate entro il 16 di ogni mese le altre tipologie di contribuzione dovute a carico delle Società in base al presente accordo.

**Articolo 8**  
**Accesso alle prestazioni**

L'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 6 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge rispettando i contenuti previsti e la successione temporale delle fasi della procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

L'accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, e la conseguente corresponsione del TFR.

#### Articolo 9

##### Prestazioni ordinarie: criteri e misure

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie relative sia alla riconversione e/o riqualificazione professionale che alla riduzione dell'orario di lavoro/part-time, avviene secondo criteri di precedenza e urnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, avanzate dalle Società nel rispetto delle procedure individuate dall'articolo 8, sono prese in esame dal comitato amministratore, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a diciotto mesi nell'arco di vigenza del Fondo.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dalle singole Società o da Gruppi d'Imprese tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore al limite individuato al comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
5. Le Società di cui all'articolo 3, ammesse alle prestazioni ordinarie e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dei finanziamenti ottenuti allo stesso titolo dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione da convenire con il Fondo.
6. Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, il Fondo eroga un assegno ordinario per il periodo di riconversione o riqualificazione professionale pari alla corrispondente retribuzione lorda di cui al successivo punto 11, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
7. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali.
8. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario/part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 7 l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 70% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, determinata secondo le modalità di cui al comma 11.
10. L'erogazione delle prestazioni ordinarie nelle ipotesi di riduzioni dell'orario di lavoro/part-time di cui al precedente comma 7 non possono avere una durata superiore complessivamente a 18 mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo.
11. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario è calcolata dividendo per 12 la retribuzione annua lorda relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio della procedura di cui all'art. 8 del presente accordo, al netto del compenso per lavoro straordinario, degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell'art. 72, punto 1 del CCNL del 16.4.2003, del Premio di risultato, dell'indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo.

h

Nel caso in cui siano presenti precedenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo, questi non concorrono alla determinazione della retribuzione annua lorda di cui al precedente capoverso.

Nel caso in cui durante il periodo di permanenza nel Fondo intervengano accordi contrattuali che prevedano incrementi delle voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell'assegno ordinario verrà rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi.

12. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di permanenza nel Fondo si ottiene calcolando 1/30 della retribuzione mensile come sopra individuata.
13. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b), l'importo dell'assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa.
14. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui sopra segue i criteri e le modalità individuate al successivo art. 10, commi 6 e ss.
15. Per i periodi coperti dalle prestazioni ordinarie del Fondo i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione di cui al precedente punto 11 utili a tali fini sulla base delle norme contrattuali in vigore.

#### Articolo 10

##### Prestazioni straordinarie: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 6, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari a:
  - a) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
    - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
    - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
  - b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
    - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
    - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Gli importi delle ritenute di legge di cui sopra verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dal Fondo.

2. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Pertanto, in tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 3, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, su richiesta del datore di lavoro. I lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sono individuati secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 11.

L'erogazione dell'assegno straordinario avverrà sino al raggiungimento del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico.

4. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).
5. Il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. L'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, secondo i criteri sopra menzionati.
6. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
7. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui all'art. 9, comma 11.
8. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, tempo per tempo vigente, e versate a carico del Fondo.
9. Nel caso in cui il lavoratore richieda, sulla base dell'intesa complessiva raggiunta dalle parti e citata in premessa, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo su base volontaria, il medesimo potrà avanzare contestualmente rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.  
Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

#### Articolo 11

##### Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie

I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo sono definiti nell'intesa complessiva richiamata in premessa, che favorisce in via prioritaria la volontarietà e tiene conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

#### Articolo 12

##### Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

### Articolo 13

#### Contributi sindacali

I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il presente accordo cui aderiscono, mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse OO.SS..

### Articolo 14

#### Durata del Fondo, operazioni di liquidazione

Il presente accordo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento.

All'atto della liquidazione del Fondo, le disponibilità non utilizzate o impegnate a copertura delle prestazioni previste dal presente accordo saranno devolute alle gestioni previdenziali obbligatorie di riferimento.

Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, le quali, comunque, dovranno essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

#### Art. 15

##### *Norme finali*

Il presente accordo sostituisce integralmente le intese definite il 21 maggio 1998 ed il 17 novembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione al trasferimento presso l'INPS del Fondo, per la regolamentazione dello stesso si farà conseguentemente riferimento al regolamento generale dei Fondi costituiti presso l'INPS.


Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano, in quanto compatibili con l'assetto normativo ed istituzionale del Fondo, le norme di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro del 27 novembre 1997, n. 477.

#### Articolo 16


Nel caso di modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Roma, 15 maggio 2009


Per il Gruppo FS

  
Per Federtrasporto 

Per le OO.SS.:

FILT/CGIL 

FIT/CISL 

UILTRASPORTI 

UGL Trasporti 

FAST Ferrovie 

ORSA Ferrovie 

3.3

## Allegato D

all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009

## ACCORDO DI PROCEDURA

In applicazione dell'art. 9 "Fondo di sostegno al reddito" e tenuto conto dell'art. 2 "Sistema delle relazioni industriali", punto 4.2.1, lett. i), del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 (di seguito indicato come Contratto aziendale), le Parti convengono in merito al seguente accordo di procedura, al fine di armonizzare e sviluppare coerentemente detta procedura di gestione delle ricadute occupazionali in rapporto alle prestazioni erogate dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (di seguito indicato come Fondo) di cui all'art. 59, comma 6, della L. 449/97, istituito con Accordo in data 21.5.1998 recepito con decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998, integrato e modificato dall'Accordo in data odierna (di seguito indicato come Accordo di integrazione e modifica del Fondo).

La procedura di cui al presente accordo deve essere preceduta dalle fasi relazionali previste dal sistema di relazioni industriali di cui al CCNL delle Attività Ferroviarie ed al Contratto aziendale del 16.4.2003.

L'attuazione ed il rispetto dei contenuti e delle fasi procedurali di seguito individuate in conformità alle procedure stabilite dalla legislazione vigente in materia, costituiscono condizione necessaria per il raggiungimento dell'accordo sindacale che, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative definite nello stesso, consentirà l'accesso agli interventi del Fondo previsti nel presente accordo.


**Presupposti**

Le cause che giustificano l'attivazione della procedura e successivamente il ricorso alle prestazioni del Fondo, al termine del percorso relazionale contrattuale di cui al precedente 2° comma, sono individuate nelle seguenti circostanze:

- razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti;
- riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro finalizzati a migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione;
- cessazione delle attività.

**Campo di applicazione**

Il presente accordo si applica alle società del Gruppo FS che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale del 16.4.2003 le quali intendono utilizzare le prestazioni del Fondo, sulla base di uno dei presupposti di cui sopra, in ciascuna delle unità produttive o in più unità produttive nell'ambito territoriale di una stessa provincia o regione.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

### Comunicazione

1. L'azienda, in presenza di problematiche occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa o innovazione tecnologica, al livello territoriale competente di relazioni industriali, fornisce alle segreterie regionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed alle R.S.U. interessate specifica formale comunicazione scritta avente ad oggetto un motivato ed articolato progetto che, in relazione alle prospettate condizioni produttive, organizzative e/o tecnologiche, espliciti gli obiettivi da perseguire, le misure da adottare e le conseguenti ricadute occupazionali, ed in particolare:
  - i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che sono alla base del programma di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
  - il numero, la collocazione aziendale e i profili/figure professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato;
  - i tempi di attuazione del processo di riduzione del personale, con le conseguenti ricadute occupazionali.

La comunicazione di cui sopra sarà inviata contestualmente anche alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

Qualora il progetto aziendale riguardi più unità produttive presenti in più ambiti territoriali regionali, la procedura di cui al successivo punto 2 sarà preceduta da un incontro a livello nazionale con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, nell'ambito del quale verranno esaminate possibili soluzioni.

Tale fase dovrà concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla sua attivazione e, al termine della stessa, verrà attivata la procedura di livello territoriale di cui al successivo punto 2.

2. A richiesta degli organismi sindacali che ricevono la comunicazione di cui al 1° capoverso del precedente punto 1, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione stessa si aprirà una fase di confronto. Tale confronto dovrà concludersi entro i successivi 45 giorni.
3. Contestualmente all'apertura della procedura di cui al punto precedente, l'azienda provvede formalmente a comunicare al Comitato Amministratore del Fondo l'attivazione della stessa.

Copia della comunicazione di cui sopra deve essere contestualmente inviata alla Direzione provinciale del lavoro.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there are initials that appear to be 'FCC'. On the right, there are several more signatures, some of which are more stylized and overlapping.

*Confronto sindacale*

4. Il confronto di cui al precedente punto 2 avrà lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e la possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa azienda o tra aziende diverse nel caso di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni le cui ricadute occupazionali coinvolgano più società del Gruppo.

In tale ultimo caso, la partecipazione al confronto sarà estesa alle aziende e alle RSU interessate.

5. Al termine della procedura di cui al precedente punto 2, l'azienda darà comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro sul risultato del confronto e, nel caso non sia stato raggiunto un accordo complessivo, sui motivi dell'esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.


Il direttore della Direzione provinciale del lavoro convoca le Parti al fine di un ulteriore esame delle materie oggetto del confronto, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Direzione provinciale del lavoro della comunicazione dell'azienda prevista al precedente comma.

Nei casi in cui il progetto aziendale di cui al precedente punto 1 che prevede eccedenze di personale riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al precedente comma spetta rispettivamente al direttore della Direzione regionale del lavoro ovvero al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste al punto 3 ed al 1° comma del presente punto 5.

Esperate tutte le fasi della presente procedura, nel caso non venga raggiunto un accordo complessivo, l'intesa si intenderà riferita, sulla base delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, ad una quantità di personale eccedentario pari al 30% delle esigenze di riduzione di personale dichiarate nel progetto aziendale con la comunicazione di cui al precedente punto 1. In tali casi l'azienda potrà utilizzare esclusivamente gli strumenti di gestione delle eccedenze su base volontaria di cui al successivo punto 7 e, quindi, non potrà utilizzare gli strumenti obbligatori per l'accesso alle prestazioni del Fondo di cui al successivo punto 8.

6. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla suddetta procedura sia inferiore a 10, i termini di cui ai punti 2 e 5 sono ridotti alla metà.


*Gestione delle eccedenze*



7. Qualora nel corso della procedura di cui ai precedenti punti 2, 4, 5 e 6 venga raggiunto l'accordo complessivo, per gestire le eccedenze di personale verranno adottati, in via prioritaria, programmi di gestione e riconversione delle risorse umane, attraverso i seguenti strumenti, da attivare su base volontaria:
- utilizzo di tipologie contrattuali che consentano una gestione flessibile del rapporto di lavoro, nell'ambito degli istituti previsti dal CCNL;
  - processi di mobilità professionale e/o geografica anche attraverso la riqualificazione professionale, entro i limiti specificati dagli accordi;
  - accesso alle prestazioni straordinarie del personale che nell'arco dei 48 mesi dalla data di accesso al Fondo, comprensivi del periodo per raggiungere la prima finestra utile per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi), raggiunga i requisiti previsti,

utilizzando:

- per le tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b), le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui rispettivamente ai successivi punti 9.3 e 9.4;
  - per la tipologia di cui alla precedente lettera c), le prestazioni straordinarie di cui all'art. 6, lettera c) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui al successivo punto 9.2.
8. Qualora, a seguito dell'accordo complessivo, le azioni per l'accesso su base volontaria alle prestazioni del Fondo di cui al precedente punto 7 non consentano di superare le problematiche occupazionali, per le ulteriori situazioni di eccedenza si adotteranno gli strumenti che seguono, secondo la successione di priorità indicata:
- riconversione/riqualificazione professionale, anche interaziendale, con i criteri di cui al successivo punto 9.3, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;
  - risoluzione del rapporto di lavoro del personale che risulti in possesso dei requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria, con i criteri di cui al successivo punto 9.1;
  - collocazione nelle prestazioni straordinarie di cui all'art. 6, lettera c) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui al successivo punto 9.2 ;
  - riduzioni di orario/part-time con i criteri di cui al successivo punto 9.4, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art.40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.



*Criteri di scelta convenzionali*

9. Esperita la procedura di cui ai precedenti punti e raggiunto l'accordo complessivo, le Parti, nell'intento comune di ridurre e attenuare le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'attuazione del citato processo di riorganizzazione e ristrutturazione, convengono che l'individuazione dei lavoratori in esubero, destinatari delle azioni di cui ai precedenti punti 7 e 8, avvenga con i seguenti criteri di priorità:

9.1 lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo e che al tempo della sottoscrizione dell'accordo medesimo hanno raggiunto i requisiti per poter fruire dei trattamenti pensionistici obbligatori. Nei confronti di tali lavoratori si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro e si adotterà per la scelta, qualora necessario, il criterio della maggiore anzianità contributiva posseduta e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia.


Ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si darà prevalenza, in via preliminare, al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;

9.2 lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo che, nell'arco di 48 mesi dalla data di accesso al Fondo, comprensivi del periodo per raggiungere la prima finestra utile per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi), raggiungano i requisiti previsti. Per tali lavoratori la collocazione nelle prestazioni straordinarie di cui all'art. 6 lettera c) dell'accordo istitutivo del Fondo e l'ordine di priorità sarà determinato dalla maggiore anzianità contributiva posseduta e, a parità di condizioni, dalla maggiore prossimità al raggiungimento del primo tra i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi).

Ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si darà prevalenza, in via preliminare, al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;

9.3 lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di cui all'art 6 lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo. Questi lavoratori, saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;

9.4 lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di cui all'art 6 lettera b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo. Questi lavoratori,

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are scattered across the width of the page, with some appearing to be initials and others more complete names or marks.

saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.



- 9.5 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai punti 9.1 e 9.2 il personale, su richiesta dell'azienda all'atto dell'apertura delle procedure previste dal presente accordo, dovrà portare a conoscenza della stessa gli elementi utili alla definizione della posizione contributiva individuale rilevabile da apposita certificazione (estratto conto contributivo) rilasciata dal competente ente o gestione previdenziale.

L'azienda, nei casi di cui al punto 7, lettera c) e al punto 8, lettere b) e c), ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro dei lavoratori eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.


Contestualmente, l'elenco dei lavoratori di cui sopra, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui al precedente punto 9, deve essere comunicato per iscritto alla Direzione regionale del lavoro, alla Commissione regionale tripartita ed alle OO.SS. di categoria firmatarie del presente accordo.

10. Le azioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 dovranno essere attivate entro i 180 giorni successivi alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale. Decorso il predetto termine, qualora le azioni in questione non siano state attivate, l'accordo si riterrà non più valido.
11. Ai lavoratori dichiarati in esubero dagli accordi di cui all'ultimo comma del precedente punto 5, si applicheranno le disposizioni di legge in vigore relative al diritto di precedenza dei medesimi nel caso l'azienda, nell'ambito territoriale di operatività dell'accordo sindacale sulla riduzione di personale, decida nuove assunzioni nelle stesse figure professionali e nelle medesime mansioni dei lavoratori dichiarati in esubero.
12. Il presente accordo sostituisce integralmente i precedenti accordi di procedura del 21.5.1998 e del 23.11.1999.

Roma, 15 maggio 2009



3.4



*Al Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti*

- VISTO l'articolo 1, comma 13, lettera e) della legge 24 dicembre 1993, n.537, concernente le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- VISTO l'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che prevede interventi diretti a favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato S.p.A. in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario nonché l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662, mediante accordo collettivo;
- VISTO l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A., approvato con D.M. 31 ottobre 2000, n.138-T;
- VISTO l'accordo in data 21 maggio 1998, tra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le Organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'Accordo di "procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate, successivamente modificato ed integrato dalle parti con accordo in data 23 novembre 2009;
- VISTO il D.M. 21 maggio 1998, n.54-T con il quale sono stati approvati gli accordi di cui sopra e sono stati definiti i termini della verifica degli effetti sul piano occupazionale delle misure e degli interventi adottati;
- VISTO il DM 28 aprile 1999, n.55-T con il quale è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui all'articolo 59, comma 6, della legge n.449 del 1997;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 59, comma 6 della legge n.449 del 1997, il Governo deve riferire alle competenti Commissioni parlamentari